

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale	Presidente
Avv. Bruno De Carolis	Membro designato dalla Banca d'Italia (Estensore)
Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Saverio Ruperto.	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un consumatore
PROF. Liliana Rossi Carleo.....	Membro designato dal C.N.C.U. per le controversie in cui sia parte un consumatore

nella seduta del 04.06.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

FATTO

Il marito della ricorrente, deceduto il 19.12.2007, aveva contratto un **mutuo** con l'intermediario **assistito da polizza assicurativa** per la copertura di eventi che ne avrebbero potuto impedire il rimborso (morte, inabilità totale temporanea, invalidità temporanea e permanente derivante da infortunio e malattia, malattia grave, e disoccupazione). A fronte di tale copertura era stato pagato un premio unico di 5.025,54 euro. Nel contratto di assicurazione è previsto che in caso di morte dell'assicurato, la banca assume la posizione di contraente e di beneficiario.

La ricorrente ha presentato, a mezzo di proprio procuratore, un reclamo alla banca il 28 ottobre del 2008, reiterato il 16 novembre del 2009, con il quale rilevava che:

1. a seguito del decesso del marito, la copertura prevista dalla polizza assicurativa da quest'ultimo stipulata era divenuta operativa e che la compagnia di assicurazione avrebbe conseguentemente liquidato a favore della banca il debito residuo alla data del decesso;



2. nelle more della liquidazione la vedova , *“per non incorrere in eventuali more”* , su richiesta della banca, aveva continuato a pagare le rate del mutuo per un totale di sei rate per una somma complessiva di 2.780,54 euro;
3. la compagnia di assicurazioni aveva provveduto a liquidare alla banca *“la somma complessiva di 73.866,82 euro, quale ammontare del debito che, alla data del decesso del [marito della ricorrente], residuava dal rapporto di mutuo in questione”*;
4. considerato che il debito residuo al 19.12.2007 (come indicato dalla stessa banca alla compagnia di assicurazione) era pari a 73.866,82 euro, che la ricorrente aveva versato altre sei rate da 463,00 euro, per un totale di 2.780,54 euro e, infine, che sul conto corrente al 31.12.2007 aveva un saldo attivo di 654,00 euro, non era chiaro il motivo per cui ad estinzione del conto corrente la banca provvedeva a liquidare la somma di soli 276,32 euro;
5. nonostante ripetuti solleciti la banca non aveva fornito il conteggio finale di estinzione limitandosi ad accreditare alla ricorrente la somma di 276,32 euro con causale *“accredito saldo di estinzione”*.

La ricorrente conclude invitando la banca a rimborsare le somme trattenute in eccesso rispetto al credito residuo del mutuo stipulato dal marito, quantificabili in 2.780,54 euro, nonché a presentare il conto finale di liquidazione del conto corrente di cui il marito era titolare.

L'ufficio Reclami della banca ha fornito riscontro al primo dei reclami presentato dalla ricorrente sostenendo che le condizioni di polizza prevedevano *“che l'obbligazione al pagamento delle rate permane in capo agli intestatari (o a chi ne surroga diritti e oneri) indipendentemente dalla tempistica di gestione dei sinistri e dei rimborsi degli importi spettanti”*, che non vi era nulla da eccepire sull'operato della filiale e che pertanto non si poteva dar seguito alla richiesta di rimborso.

La banca sostiene altresì di aver inviato alla ricorrente una risposta al successivo reclamo del novembre 2009 di cui però non vi è traccia in atti.

Nel ricorso, la ricorrente ribadisce le richieste formulate con il reclamo del 16 novembre 2009.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario riespone i fatti, evidenziando che:

- il marito della ricorrente intratteneva un rapporto di conto corrente presso la Banca ed aveva altresì contratto mutuo fondiario assistito da garanzia assicurativa che in caso di morte del mutuatario prevedeva la corresponsione alla Banca, finalizzata all'estinzione del mutuo, di un importo corrispondente all'ammontare del residuo debito alla data di decesso del mutuatario;
- ciò è esattamente quanto avvenuto nel caso del marito della ricorrente: ricevuta richiesta in tal senso da parte della Compagnia assicurativa (doc. 2), con lettera in data 16.6.2008 (doc. 3) la Filiale comunicava come la somma necessaria all'estinzione del mutuo si attestasse, alla data del decesso del marito della ricorrente, ad € 73.866,82;
- ricevuto l'accredito in questione la banca procedeva in data 1.7.2008 all'effettiva estinzione del finanziamento fondiario; l'importo a ciò necessario si attestava peraltro nella minor somma di € 73.529,81 (doc. 4) anche per effetto dei pagamenti nelle more disposti dalla ricorrente, pur se in parte tardivi ed in parte non esaustivi delle rispettive scadenze;



- la differenza di € 337,01 veniva nella stessa data del 1.7.2008 accreditata in conto corrente, che in data settembre 2008 veniva estinto per successione, riconoscendosi il montante a credito di € 279,63 agli eredi del defunto (doc. 5).

L'intermediario conclude chiedendo la declaratoria di inaccogliabilità delle richieste restitutorie e/o risarcitorie proposte dalla ricorrente.

DIRITTO

1. Il punto centrale della vertenza riguarda l'**esecuzione della copertura assicurativa** prestata da una società di assicurazioni (di seguito: società) **a favore dell'erede dell'intestatario di un mutuo fondiario**, in virtù del contratto stipulato dal mutuatario per il caso di premorienza. Il contratto prevede che in caso di morte del mutuatario, la società corrisponda direttamente alla banca mutuante un importo pari al residuo debito del mutuo calcolato alla data del decesso dell'assicurato.

Il ricorrente afferma che la banca è stata prontamente avvertita dell'evento che dava luogo alla copertura assicurativa, ma che la stessa è rimasta inerte, tanto che la società assicuratrice ha ritenuto di doverne sollecitare l'interessamento, al fine di poter acquisire i dati necessari per procedere al versamento in conformità alla copertura assicurativa. Pertanto, secondo il ricorrente, è ascrivibile alla banca il notevole ritardo (sei mesi) con cui si è potuto risolvere il problema assicurativo, mentre nel frattempo la convenuta ha preteso il pagamento dalla ricorrente (vedova del mutuatario) delle rate di mutuo in scadenza. Al riguardo, nelle sue controdeduzioni, la banca **non ha formulato specifiche contestazioni** su quanto argomentato dal ricorrente. In particolare. A fronte delle affermazioni del ricorrente, supportate da produzione documentale, circa i pagamenti effettuati dopo le date del decesso del coniuge mutuatario/assicurato per un totale di euro 2.780,50, la banca non ha opposto un resoconto contabile puntuale e completo, diretto a contestare la realtà rappresentata da controparte. Per queste ragioni, si rende applicabile il disposto dell'**art.115 c.p.c.** che prevede che "il giudice deve porre a fondamento della decisione (...) i **fatti non specificamente contestati dalla parte costituita**". Tale previsione - frutto di una evoluzione giurisprudenziale che ha messo in luce la sua derivazione "da tutto il sistema processuale", nel cui ambito "le parti hanno l'onere di collaborare a circoscrivere la materia controversa" (v. Cass, 5191/2008 e relativi rif. giurisprudenziali) – dopo l'inserimento nella norma su indicata ha assunto il rilievo di principio di generale applicazione, tanto da rendersi invocabile anche nel presente procedimento, nel quale non possono essere disattesi i principi generali del processo civile. Ne consegue che le circostanze ed i fatti come sopra illustrati dalla ricorrente, in quanto non specificamente contestati dalla banca, devono considerarsi "incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione" (cfr. in tal senso: Cass., Sez. 3^a, n.18399 del 2009).

2. Fatte queste premesse, si osserva che il contratto di assicurazione di cui trattasi è stato sottoscritto sia dal cliente mutuatario, sia dalla banca stessa quale beneficiaria della copertura assicurativa. Ciò in conformità alla convenzione, che costituisce parte integrante del contratto di assicurazione, intervenuta tra la banca stessa e la società. Infatti, il contratto in questione rientra nella tipologia, assai diffusa, delle forme di "protezione mutuo" che indubbiamente soddisfano l'interesse delle banche, dal momento che la concessione di finanziamenti viene collegata con forme assicurative idonee a coprire il



rischio di possibili inadempienze dovute ad una variegata serie di eventi. Ne consegue che la banca, contrariamente a quanto la stessa sostiene (cfr. lettera Ufficio Reclami, prot.10479/2008, priva di data) aveva il dovere di attivarsi prontamente nei confronti della società fornendo tutte le indicazioni necessarie per l'adempimento della copertura assicurativa; ma soprattutto aveva il dovere di sospendere l'esazione delle rate di mutuo in scadenza essendo a conoscenza dell'avvenuto decesso del mutuatario e stante la copertura assicurativa, integralmente satisfattiva del residuo debito. Per di più, dalla documentazione offerta dal ricorrente, risulta che la banca ha incassato la copertura assicurativa pari all'intero ammontare del debito risultante alla data del decesso del mutuatario, senza retrocedere alla ricorrente l'ammontare delle rate di mutuo nel frattempo da questa corrisposte, successivamente alla suddetta data.

3. Da quanto si è esposto appare evidente che il comportamento della banca convenuta è palesemente **non conforme ai principi di correttezza e di buona fede** che debbono essere osservati dagli intermediari nei rapporti con la clientela (cfr. disposizioni emanate dalla Banca d'Italia in tema di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari - Circolare n.229 del 21 aprile 1999 e succ. agg., Tit. X, cap.I); principi che costituiscono specificazione di quello stabilito in via più generale dall'art.1375 c.c. sull'interpretazione e sull'esecuzione del contratto, in forza del quale "il contratto deve essere eseguito secondo buona fede". Tale principio, secondo quanto più volte ribadito dalla Cassazione, si configura quale regola di condotta vincolante per le parti "al di là" e anche "contro" le specifiche previsioni contrattuali, trattandosi di regola che si richiama agli inderogabili doveri di solidarietà sociale tutelati dall'art. 2 Cost. (Cass., S.U., 15 novembre 2007, n. 23726 e già Cass. 24 aprile 1994, n.3775; 11 febbraio 2005, n. 2855) e pertanto deve ritenersi dotata dei caratteri tipici di una norma di ordine pubblico, sovraordinata ai poteri di cui le parti dispongono nell'esercizio dell'autonomia negoziale (Cass. 18 luglio 1989, n. 3362; 24 febbraio 2004, n. 3610; 11 gennaio 2006, n. 394). Il comportamento della banca appare ancor più censurabile se si considera che la stessa ha consapevolmente ricevuto un doppio pagamento in relazione a rate di mutuo che la ricorrente ha corrisposto alla banca dopo l'evento assicurato.

4. Per quanto su illustrato, il ricorso deve essere accolto integralmente e per l'effetto deve disporsi che la banca proceda al rimborso a favore della ricorrente dell'importo di euro 2.780,54 oltre ad interessi e rivalutazione, quantificati in via equitativa in complessivi euro 50,00.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE